

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SALVATORE SICA

Seduta del 14/07/2020

FATTO

La questione ha ad oggetto un contratto di finanziamento stipulato mediante cessione del quinto della retribuzione in data 02.08.2013 ed anticipatamente estinto.

Dopo aver infruttuosamente esperito la prodromica fase di reclamo, la ricorrente si rivolge all'Arbitro al fine di ottenere la restituzione delle commissioni per complessivi € 2.408,16, oltre interessi e spese legali.

Costituitosi, l'intermediario afferma la congruità degli importi già corrisposti e la non rimborsabilità dei costi non correlati alla durata del finanziamento.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

La domanda della ricorrente è diretta ad accertare il diritto alla riduzione del costo totale del finanziamento ai sensi degli artt. 121 e 125 *sexies* T.U.B.

Come noto, rispetto all'espressione "vita residua del contratto" contenuta nell'art. 125 *sexies*, la giurisprudenza arbitrale – anche sulla scorta delle indicazioni della Banca d'Italia (Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) – ha limitato la restituzione degli oneri dovuti a seguito dell'anticipata estinzione a quelli relativi alla durata del finanziamento (cc.dd. costi *recurring*).

Recentemente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (decisione "Lexitor", causa C-383/18), in merito all'interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, ha stabilito che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

La decisione della CGUE trova ulteriore conferma sia nella giurisprudenza di merito (v. Trib. Napoli, 07 febbraio 2020, n. 1340; Trib. Torino, 23 aprile 2020, n. 1434) sia in quella arbitrale. Infatti, con decisione n. 26525/2019 (a cui si rinvia per completezza), il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*».

«Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

«La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda».

«Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*».

«Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*».

Nel caso sottoposto alla sua attenzione, il Collegio ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale».

Pertanto, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ. e sulla scorta del principio espresso dal Collegio di Coordinamento, questo Arbitro ritiene di accogliere la domanda della ricorrente nei termini che seguono.

Dalle verifiche effettuate è emerso che l'intermediario ha già provveduto a corrispondere € 10,03 a titolo di commissioni di gestione (in applicazione del criterio contrattuale). Dunque, in applicazione del criterio *pro rata temporis*, la ricorrente ha diritto alla restituzione di € 718,17 a titolo di commissioni di attivazione e, in applicazione del criterio proporzionale agli interessi, la ricorrente ha diritto alla restituzione di:

- € 172,42 a titolo di spese di istruttoria;
- € 757,40 a titolo di commissioni di intermediazione.

L'importo complessivo pari a € 1.647,99, oltre interessi legali.

Quanto alla richiesta riguardante le spese legali, la serialità della vicenda esclude la possibilità di rimborso in base al consolidato orientamento dell'Arbitro.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.647,99, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO